

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 giugno 2025, n. 265

ID AIA 3509 – Progeva S.r.l. – Installazione IPPC 5.3.b ubicata in Laterza (TA) in c.da Madonna delle Grazie-Caione – S.C. 14. Provvedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.29- nonies del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante *“Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”*, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto *“Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”*;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
- **Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- **Vista** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*;
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente oggetto *“Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”* con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione del 13/05/2024, n. 10 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione del 23/05/2025, n. 19, di proroga al 31 luglio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025;
- **Visti inoltre:**
 - la Legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.”;
 - il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS *“Autorizzazione Integrata Ambientale”* disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;*
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;*
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;*
- la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012 es.m.i. recante *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”* ed in particolare le funzioni di AGER Puglia di cui all'art. 9 della richiamata legge;
- la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;*
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;*
- la DGRP n. 672/2016 *“Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”;*
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;*
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3”;*
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la DGR n. 1978 del 28/12/2023 avente ad oggetto *“Preso d'atto dell'Istruzione Operativa - Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale”.*
- **Vista** la relazione del Servizio, espletata dai funzionari ing. Alessandro Cappucci in qualità di Responsabile del Procedimento e dall'ing. Concita Cantale in qualità di Funzionario Istruttore e così formulata:

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

La società Progeva, avente sede legale in Laterza (TA) in c.da Madonna delle Grazie- Caione – S.C. 14 è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 di cui al complesso IPPC, codice IPPC 5.3 b), per la produzione di compost mediante trattamento di matrici organiche da raccolta differenziata, sito a Laterza (TA) in c.da Madonna delle Grazie-Caione – S.C. 14.

L'area dell'impianto ricade in “zona omogenea E” (agricola) ed è ubicata a Nord del nucleo urbano principale. È ubicato nel foglio di mappa n. 57 p.lle nn. 239, 252 del Catasto Terreni del Comune di Laterza.

L'impianto in esame svolge, nella configurazione attuale (I° Stralcio Funzionale), il trattamento di rifiuti organici differenziati per la produzione di ammendanti conformi al D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. L'autorizzazione D.D. n. 14/2015 prevedeva anche la realizzazione di un II° stralcio funzionale con l'installazione di un modulo

di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata con recupero e valorizzazione del biogas tramite la cogenerazione e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, subordinato all'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

Si riportano a seguire le principali determinazioni autorizzative che hanno interessato l'installazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 25/02/2022 (Determina Dirigenziale n. 96 del 24/03/2022 di PAUR) è stata autorizzata la modifica sostanziale al II° stralcio funzionale. Per rispondere alle esigenze del Gestore, legate a contingenze normative e gestionali, è stato autorizzato un ulteriore stralcio funzionale intermedio (Determina Dirigenziale n. 52 del 10/02/2023). Questo stralcio prevedeva la realizzazione prioritaria della sezione per la produzione di biometano da fonti rinnovabili, rimandando a un secondo momento il completamento degli altri interventi progettuali, autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 25/02/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 25/07/2023 (Determina Dirigenziale n. 404 del 10/10/2023 di PAUR) è stata autorizzata la modifica del recapito finale dello scarico idrico, da scarico al suolo a scarico in corpo idrico superficiale.

Allo stato attuale, presso gli uffici regionali, è in corso il procedimento di riesame sull'intera installazione per adeguamento alle BAT di settore.

Il presente procedimento amministrativo concerne la modifica AIA ai sensi dell'art. 29- nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. per il quale il Gestore ha presentato con nota prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023, acquisita al prot. n. 18756 del 06/11/2023, la comunicazione di modifica (ai sensi della DGR n. 648/2011 e s.m.i.) ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità da parte dell'Autorità Competente. La modifica consiste nel trattamento del flusso gassoso contenente ammoniaca in entrata ai biofiltri, che verrà convogliato all'interno delle torri di lavaggio (scrubber) e trattato con una soluzione acquosa di acido solforico al fine di ottenere una soluzione di solfato di ammonio da destinare come fertilizzante. Per realizzare la modifica prevista, sarà necessario introdurre una nuova operazione di recupero ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (R5 Recupero di altre sostanze inorganiche) finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto della soluzione di solfato d'ammonio, come previsto dall'art. 184-ter comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si procede alla ricostruzione dell'iter procedimentale per gli aspetti relativi all'istruttoria AIA:

- con nota prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023 acquisita al prot. n. 18756 del 06/11/2023, la Società Progeva S.r.l. presentava istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'AIA di cui alla Determina n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i., allegando la seguente documentazione:
 - 20231103 COM_MNS_EoW_Rev.0_DEF (comunicazione di modifica AIA ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle informazioni contenute nella comunicazione/richiesta resa dal Gestore e tecnico incaricato con allegata copia dei documenti di identità);
 - 20231020 R1_Gen_MNS_EoW_Rev.0_DEF (Relazione tecnica di modifica non sostanziale);
 - 20231020 PMC_MNS_EoW_Rev.0_DEF (Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato);
 - T10_MNS_EoW (Tavola aree deposito rifiuti e materie prime);
 - 20230728 DICATECh Relazione Tecnica EoW (Relazione tecnica Politecnico di Bari);
 - 20231020 Scheda D_EoW (NH₄)₂SO₄ (scheda AIA D Capacità produttiva);
 - 20231020 CL_MNS_EoW_Rev.0_DEF (Lista di controllo per valutazione preliminare ai sensi dell'ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - Ricevuta Oneri Tariffa Istruttoria;
- con nota prot. n. 19927 del 21/11/2023, il servizio AIA/RIR chiedeva al Gestore le integrazioni necessarie al perfezionamento dell'istanza di modifica AIA con contestuale sospensione dei termini del procedimento fino alla presentazione delle integrazioni richieste;

- con nota prot. n. 69662/2023/MM/cc del 12/12/2023, acquisita al prot. n. 21559 del 15/12/2023, il Gestore riscontrava quanto richiesto nella nota del Servizio AIA/RIR, allegando i seguenti documenti:
 - R1_Genenerale_MNS_EoW_R1_231203 (Relazione tecnica aggiornata);
 - Scheda C_MNS_EoW (Scheda AIA C Materie prime ed ausiliare utilizzate);
 - T10_MNS_EoW_R1_231203 (Tavola aree deposito rifiuti e materie prime aggiornata);
 - Scheda di sicurezza ACIDO SOLFORICO 15-50%;
- con nota prot. n. 21697 del 20/12/2023, il Servizio AIA/RIR trasmetteva per competenza al Servizio VIA-VInCA la lista per la valutazione preliminare ai sensi dell'ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- con nota prot. n. 35644/2024 del 22/01/2024 il Servizio AIA/RIR avviava il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia;
- con Determina Dirigenziale n. 44 del 05/02/2024 il Servizio VIA-VInCA rilasciava la valutazione preliminare come previsto dall'ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo cui:
 - le modifiche progettuali proposte sono ritenute non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali;
 - l'intervento non è assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;
- con nota prot. n. 9697/2024 del 14/02/2024, acquisita al prot. n. 80934 del 14/02/2024, ARPA Puglia – DAP Taranto inoltrava le proprie osservazioni in merito alla modifica in oggetto, chiedendo al Gestore di integrare la documentazione progettuale e di fornire chiarimenti a quanto richiesto;
- con nota prot. n. 70039/2024/LM/cc del 28/02/2024, acquisita al prot. n. 107141/2024 del 28/02/2024, il Gestore trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni di ARPA Puglia – DAP Taranto, allegando i seguenti documenti:
 - PMC_Rev.MNS_EoW_Rev.1
 - R1_Genenerale_MNS_EoW_R1_240224 (rev.2);
 - T10_MNS_EoW_Rev.2;
- con nota prot. n. 23418 del 09/04/2024, acquisita al prot. n. 175563/2024 del 09/04/2024, ARPA Puglia – DAP Taranto trasmetteva il riscontro alle controdeduzioni del Gestore, ribadendo quanto richiesto nel parere prot. n. 9697 del 14/02/2024;
- con nota prot. n. 190485/2024 del 19/04/2024 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il proprio riscontro in relazione alle note prot. n. 23418 di ARPA Puglia – DAP Taranto e prot. n. 70039/2024/LM/cc del Gestore;
- con nota prot. n. 70460/2024/LM/cc del 28/06/2024, acquisita al prot. n. 326792/2024 del 28/06/2024, il Gestore trasmetteva il riscontro alle richieste di ARPA Puglia - DAP Taranto e del Servizio AIA/RIR, fornendo le integrazioni e chiarimenti richiesti e allegando i seguenti documenti:
 - PMC_Rev.MNSEoW_06.24 (rev.2);
 - R1_Genenerale_MNSEoW_06.24 (rev.3);
 - T10-RifiutiMNSEoW (rev.3);
 - 20230728 DICATECh Relazione Tecnica EoW-signed;
- con nota prot. n. 63235 del 21/08/2024, acquisita al prot. n. 413806/2024 del 22/08/2024, ARPA Puglia – DAP Taranto trasmetteva il riscontro alla nota del Gestore prot. n. 70460/2024/LM/cc, prendendo atto di quanto trasmesso dal Gestore e ribadendo quanto richiesto nei pareri prot. n. 9697 del 14/02/2024 e prot. n. 23148 del 09/04/2024 in relazione all'inquadramento normativo della modifica proposta;
- con nota prot. n. 432851/2024 del 06/09/2024 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il proprio riscontro, prendendo atto delle integrazioni del Gestore e condividendo le valutazioni di ARPA Puglia – DAP Taranto riguardanti l'inquadramento giuridico della modifica proposta. In relazione a tale aspetto il Servizio AIA/RIR invitava il Gestore ad applicare la procedura di End of Waste prevista dall'art. 183-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 70893/2024/LM/cc del 17/09/2024, acquisita al prot. n. 449790/2024 del 17/09/2024, il Gestore trasmetteva il riscontro alla nota del Servizio AIA/RIR prot. n. 432851/2024 del 06/09/2024;

- con nota prot. n. 464912/2024 del 25/09/2024 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il riscontro alla nota del Gestore prot. n. 70893/2024/LM/cc del 17/09/2024, confermando le proprie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in relazione alla modifica proposta;
- con nota prot. n. 70988/2024/LM/cc del 03/10/2024, acquisita al prot. n. 480976/2024 del 03/10/2024, il Gestore trasmetteva il riscontro al Servizio AIA/RIR, fornendo le integrazioni e chiarimenti richiesti e allegando i seguenti documenti:
 - PMC_Rev.MNSEoW_10.24 (rev.3);
 - R1_Genenerale_MNSEoW_10.24 (rev.4);
- con nota prot. n. 71067/2024/LM/cc del 24/10/2024 acquisita al prot. n. 521166/2024 del 24/10/2024, il Gestore trasmetteva ulteriore documentazione integrativa allegando i seguenti documenti:
 - PMC_Rev.4MNSEoW_10.24 (rev.4);
 - R1_Genenerale_Rev.5_MNSEoW_10.24 (rev.5);
 - 20241024 Scheda D_EoW (NH₄)₂SO₄;
- con nota prot. n. 89137 del 06/12/2024, acquisita al prot. n. 607691/2024 del 06/12/2024, ARPA Puglia – DAP Taranto trasmetteva il riscontro alle note del Gestore prot. n. 70988/2024/LM/cc e prot. n. 71067/2024/LM/cc, riportando le osservazioni da recepire nell'allegato tecnico al provvedimento di modifica AIA e le valutazioni di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con nota prot. n. 71268/2025/LM/cc del 24/01/2025, acquisita al prot. n. 39917/2025 del 24/01/2025, il Gestore trasmetteva il riscontro ad ARPA Puglia – DAP Taranto, fornendo le integrazioni e chiarimenti richiesti e allegando i seguenti documenti:
 - PMC_Rev.MNSEoW_01.25 (rev.5);
 - R1_Genenerale_MNSEoW_01.25 (rev.6);
 - T10-RifiutiPO (EoW) (rev.4);
- con nota prot. n. 29341/2025 del 16/05/2025, acquisita al prot. n. 260274/2025 del 16/05/2025, ARPA Puglia – DAP Taranto trasmetteva il riscontro alla nota del Gestore prot. n. 71268/2025/LM/cc, comunicando che *"In conclusione, ferme restando le osservazioni sottoposte all'attenzione dell'A.C. sugli elaborati R1 rev. 6 e Tavola 10 rev.1, si approva il § 3.1.10.2 "Solfato d'Ammonio" del PMC rev.5 gennaio 2025, ritenendo che la versione completa del PMC debba essere valutata nel procedimento di riesame AIA in corso."*

Breve descrizione della modifica

Si riporta a seguire una descrizione della modifica proposta tratta dalla documentazione in atti. Il contenuto della Relazione tecnica costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria. Resta inteso che la non veridicità, la falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore, possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il progetto approvato con D.D. n. 14/2015 e s.m.i. prevedeva il regolare trattamento di umidificazione, di abbattimento polveri e di sostanze idrosolubili presso le torri di lavaggio a letto flottante (scrubber) poste a monte dei biofiltri.

La modifica consiste nel trattamento del flusso gassoso contenente ammoniacale in entrata ai biofiltri EC1 e EC2, che verrà convogliato all'interno delle torri di lavaggio (scrubber) e trattato con una soluzione acquosa di acido solforico al fine di ottenere una soluzione di solfato di ammonio da destinare come fertilizzante.

Prima dell'avvio a biofiltrazione, gli aeriformi provenienti dall'impianto di compostaggio saranno convogliati dal fondo delle torri di lavaggio (4 per ogni biofiltro, per un totale di 8 torri). In controcorrente, mediante ugelli spruzzatori, verrà immessa una soluzione acquosa di acido solforico (50% v/v) tenuta a pH controllato (pH 4) grazie ad opportune pompe dosatrici con pH-metro integrato. Un separatore di gocce del tipo alveolare con labirinto (demister), collocato nella parte superiore della torre, assicura il trattenimento degli aerosol trascinati dalla corrente d'aria prima dell'uscita dalla torre. Il trattamento del flusso gassoso ammoniacale

con acido solforico porta alla formazione di una soluzione di solfato di ammonio in accordo alla seguente reazione: $2 \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

Per la raccolta della soluzione di solfato d'ammonio liquido, in prossimità delle torri saranno installati 2 serbatoi a doppia camera da 16 m³ per ogni gruppo di scrubber, per un totale di 4 serbatoi. Si riportano in allegato 1 le caratteristiche dimensionali dei serbatoi in LLDPE.

Al fine di verificare il corretto svolgimento del processo saranno monitorati i seguenti parametri a cadenza bimestrale:

- concentrazione di ammoniaca nell'aeriforme in ingresso al trattamento;
- concentrazione di ammoniaca nell'aeriforme in uscita dal trattamento;
- portata della corrente d'aria che attraversa il reattore scrubber;
- temperatura dell'aeriforme;
- umidità dell'aeriforme in ingresso al reattore scrubber;
- pH soluzione di acido solforico;
- densità della soluzione liquida di solfato di ammonio in uscita;
- tenore di azoto e zolfo nella soluzione liquida di solfato di ammonio in uscita;
- rese di abbattimento di ammoniaca.

Il solfato di ammonio così generato (EER 161002 – soluzioni acquose di scarto) può cessare di essere considerato rifiuto se conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1009. Ad esito positivo delle analisi, il rifiuto cessato pronto per la vendita verrà trasferito in cisternette IBC da 1000 litri depositate su un'area di circa 600 m² (18 cerchio Planimetria T10 – MNS EoW), all'interno del piazzale prodotti finiti (15 quadrato – Planimetria T10 – MNS EoW). Si riporta in allegato 1 lo schema a blocchi esemplificativo della gestione del solfato d'ammonio.

Si riporta la tabella riassuntiva della capacità di produzione stimata annuale come indicato nella tabella D.1 della Scheda AIA 20241024 Scheda D_EoW (NH₄)₂SO₄;

Tipo di prodotto	Stato fisico	Modalità di stoccaggio/identificativo area	Produzione max stimata (t/anno)
Solfato di ammonio (NH ₄) ₂ SO ₄	Liquido	2 serbatoi a doppia camera da 16 m ³ per ciascun gruppo di biofiltri. Area 17 cerchiato per raccolta e successivo controllo analitico. Area 18 deposito End of Waste conforme ai requisiti del Regolamento UE 2019/1009	1000

Ogni lotto di produzione avrà una dimensione di 64 m³ a prescindere dalla durata temporale di formazione, garantendo un minimo di 4 lotti di produzione all'anno.

Sulla base delle informazioni fornite dal Gestore si prevede il consumo dei seguenti reagenti chimici nell'ambito dei processi di trattamento:

Tipo di reagente chimico	Zona di utilizzo nel processo produttivo	Quantitativi annui stimati (m ³ /anno)
Acido solforico al 50%	Torri di lavaggio a servizio dei biofiltri	600

Il reagente acido solforico sarà posizionato in prossimità delle torri di lavaggio nella postazione di dosaggio dei reagenti già autorizzata con D.D. n. 112/2022. (area individuata con il n. 15 cerchiato nella planimetria T10 – RifiutiMNSEoW).

L'eventuale produzione di solfato di ammonio fuori specifica (prevista pari all'1%) verrà avviata a recupero/smaltimento presso impianti esterni e sui relativi contenitori verranno riportate le seguenti informazioni:

- quantità;
- codice EER (161002);
- data di produzione;
- lotto di produzione.

Tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti in regime di deposito temporaneo come definito dall'art. 185-bis D.Lgs. n. 152/2006.

Le operazioni saranno registrate su registro di carico/scarico ed i dati relativi saranno trasmessi nella Relazione Annuale di attuazione del PMeC, con l'indicazione delle operazioni di trattamento eseguite dall'impianto.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-*nonies* comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del Gestore"* stabilisce che *"Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che:

- nella valutazione preliminare rilasciata con Determina Dirigenziale n. 44 del 05/02/2024 del Servizio VIA/VInCA, viene determinato:
 - **di ritenere** la modifica progettuale, consistente nel trattamento del flusso gassoso contenente ammoniaca in entrata ai biofiltri, da realizzarsi nell'impianto sito Laterza (TA) in c.da Madonna delle Grazie-Caione, proposto dalla Società Progeva S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - "Lista di controllo" (quest'ultima allegata alla Determinazione per farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni parco produttivo;
 - **di non assoggettare** la modifica dell'impianto, proposta dalla Progeva S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
- è stato rilasciato parere favorevole formulato da ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. n. 29341/2025 del 16/05/2025, acquisita al prot. n. 260274/2025 del 16/05/2025.

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non prevede variazioni del ciclo produttivo;
- interessa l'attuale perimetro dell'impianto;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate;
- non modifica il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi e, nel contempo, migliora il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto con una riduzione della quantità di rifiuti prodotti dall'installazione mediante l'operazione di recupero degli stessi e la relativa produzione di End of Waste;
- non è soggetta a VIA (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia di cui all'All. VIII Parte II D.Lgs. 152/06;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede modifiche ai volumi delle aree di stoccaggio e messa in riserva.

CONCLUSIONE

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di:

- A. aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per il seguente intervento:
- trattamento del flusso gassoso contenente ammoniaca in entrata ai biofiltri, che verrà convogliato all'interno delle torri di lavaggio (scrubber) e trattato con una soluzione acquosa di acido solforico al fine di ottenere una soluzione di solfato di ammonio da destinare come fertilizzante;
 - introduzione dell'operazione di recupero ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (R5 Recupero di altre sostanze inorganiche), finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto della soluzione di solfato d'ammonio, come previsto dall'art. 184-ter comma 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- B. approvazione della documentazione relativa ai soli aspetti della modifica come di seguito elencata:
1. R1_Genenerale_MNSEoW_01.25 (rev.6);
 2. PMC_Rev.MNSEoW_01.25 (rev.5);
 3. T10-RifiutiPO (EoW) (rev.4);
 4. Scheda C_MNS_EoW
 5. 20241024 Scheda D_EoW (NH₄)₂SO₄;
 6. Scheda di sicurezza ACIDO SOLFORICO 15-50%;

Si ritiene di dover confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i., con il seguente aggiornamento:

1. In ragione dell'operazione di recupero R5 e delle quantità di rifiuti gestiti, le garanzie finanziarie sono rideterminate come di seguito:

Operazione R5 produzione solfato di ammonio EoW						
Attività di recupero	Capacità/potenzialità massima autorizzata (t/a) (A)	Coefficiente unitario (€/t) (B)	Garanzia per singola operazione (€) (C)	Garanzia minima per singola operazione (€) (D)	Importo della garanzia (€) Max [(C);(D)]	Importo della garanzia (€)
		Speciale non pericoloso				
R5	1.000	11,5	11.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Totale						90.500,00
Importo comprensivo di riduzione certificazioni						45.250,00

1. il Gestore è tenuto a presentare in favore della Regione Puglia, prima dell'attuazione della modifica, le garanzie finanziarie calcolate per l'operazione R5 integrando con apposita appendice le garanzie già prestate; le garanzie sono calcolate secondo quanto indicato dalla bozza di decreto interministeriale trasmesso con nota del MATTM prot.n .0020553/TRI del 25 luglio 2014, salvo conguaglio a seguito di pubblicazione dello stesso decreto e con l'obbligo di garantire il mantenimento della certificazione ISO14001 e Certificazione EMAS per tutto il periodo di validità delle garanzie e dell'AIA;
2. relativamente all'introduzione dell'operazione di recupero R5 per la soluzione di solfato di ammonio, identificato come rifiuto avente codice EER 161002 (soluzioni acquose di scarto), si autorizza la capacità massima annuale come di seguito:

Codice EER	Descrizione rifiuto	Tipologia di rifiuto	Operazione ai sensi degli All. B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Codice ai sensi degli All. B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Attività svolta dal Gestore	Capacità max annuale (t/anno)
161002	Soluzione acquosa di scarto proveniente dal trattamento dell'aria nelle torri di lavaggio (scrubber)	Non pericoloso	Recupero di altre sostanze inorganiche	R5	Controllo analitico dei rifiuti in conformità al Regolamento UE 2019/1009	1000

4. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento, ne dà comunicazione all'Autorità Competente, come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
5. il Gestore deve garantire la separazione fisica del solfato d'ammonio "fuori specifica/non conforme", qualificato come rifiuto EER 161002, rispetto al solfato d'ammonio qualificato come "End of Waste". Le modalità di stoccaggio del suddetto rifiuto, in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, sono quelle stabilite nel provvedimento di AIA di cui alla D.D. n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i.;
6. le aree dedicate allo stoccaggio dell'EoW devono essere opportunamente identificate e impermeabilizzate al pari dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti, oltre che fisicamente ed idraulicamente separate dalle aree adibite rispettivamente al deposito degli altri prodotti dell'installazione e allo stoccaggio/deposito dei rifiuti;
7. il prodotto EoW soluzione di solfato d'ammonio deve:
 - soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato I del Regolamento UE 2019/1009 per la pertinente categoria funzionale del prodotto PFC 1(C)(I)(b)(i);
 - soddisfare tutte le prescrizioni stabilite dal punto 1 al punto 10 dell'allegato II del Regolamento UE 2019/1009 per la categoria pertinente di materiali costituenti CMC15;
 - essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del Regolamento UE 2019/1009;
8. la durata di conservazione del prodotto EoW non deve superare i 36 mesi dalla data di produzione. Superata detta tempistica il prodotto EoW assumerà la qualifica di rifiuto e come tale deve essere gestito;

9. il Gestore è tenuto a rispettare le indicazioni circa la conservazione dei campioni per la verifica di rispondenza ai requisiti EoW, contenute al punto 5.1.3.1 lettera f-ter) del Regolamento UE 2019/1009;
10. il Gestore provvede, entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, alla trasmissione all'Autorità Competente ed ad ARPA Puglia – DAP Taranto del Piano di Campionamento redatto dal laboratorio indicato ai sensi della UNI 10802:2023;
11. il Gestore è tenuto a riportare all'interno del Report Annuale gli indicatori di prestazione riferiti alla produzione annuale di "soluzione di solfato d'ammonio- EoW" e di "soluzione di solfato d'ammonio fuori specifica-Rifiuto";
12. il Gestore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 188-bis comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di tracciamento dei rifiuti (RENTRI).

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente di Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Valutazione impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, le seguenti modifiche:

- trattamento del flusso gassoso contenente ammoniaca in entrata ai biofiltri, che verrà convogliato all'interno delle torri di lavaggio (scrubber) e trattato con una soluzione acquosa di acido solforico al fine di ottenere una soluzione di solfato di ammonio da destinare come fertilizzante;
- introduzione dell'operazione di recupero ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e sm.i. (R5 Recupero di altre sostanze inorganiche), finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto della soluzione di solfato d'ammonio, come previsto dall'art. 184-ter comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

di approvare la documentazione relativa ai soli aspetti della modifica come di seguito elencata:

1. R1_Genenerale_MNSEoW_01.25 (rev.6);
2. PMC_Rev.MNSEoW_01.25 (rev.5);
3. T10-RifiutiPO (EoW) (rev.4);

4. Scheda C_MNS_EoW
5. 20241024 Scheda D_EoW (NH₄)₂SO₄;
6. Scheda di sicurezza ACIDO SOLFORICO 15-50%;

di confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i., con il seguente aggiornamento:

1. In ragione dell'operazione di recupero R5 e delle quantità di rifiuti gestiti, le garanzie finanziarie sono rideterminate come di seguito:

Operazione R5 produzione solfato di ammonio EoW						
Attività di recupero	Capacità/potenzialità massima autorizzata (t/a) (A)	Coefficiente unitario (€/t) (B)	Garanzia per singola operazione (€) (C)	Garanzia minima per singola operazione (€) (D)	Importo della garanzia (€) Max [(C):(D)]	Importo della garanzia (€)
		Speciale non pericoloso				
R5	1.000	11,5	11.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Totale						90.500,00
Importo comprensivo di riduzione certificazioni						45.250,00

2. il Gestore è tenuto a presentare in favore della Regione Puglia, prima dell'attuazione della modifica, le garanzie finanziarie calcolate per l'operazione R5 integrando con apposita appendice le garanzie già prestate; le garanzie sono calcolate secondo quanto indicato dalla bozza di decreto interministeriale trasmesso con nota del MATTM prot.n .0020553/TRI del 25 luglio 2014, salvo conguaglio a seguito di pubblicazione dello stesso decreto e con l'obbligo di garantire il mantenimento della certificazione ISO14001 e Certificazione EMAS per tutto il periodo di validità delle garanzie e dell'AIA;
3. relativamente all'introduzione dell'operazione di recupero R5 per la soluzione di solfato di ammonio, identificato come rifiuto avente codice EER 161002 (soluzioni acquose di scarto), si autorizza la capacità massima annuale come di seguito:

Codice EER	Descrizione rifiuto	Tipologia di rifiuto	Operazione ai sensi degli All. B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Codice ai sensi degli All. B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Attività svolta dal Gestore	Capacità max annuale (t/anno)
161002	Soluzione acquosa di scarto proveniente dal trattamento dell'aria nelle torri di lavaggio (scrubber)	Non pericoloso	Recupero di altre sostanze inorganiche	R5	Controllo analitico dei rifiuti in conformità al Regolamento UE 2019/1009	1000

4. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento, ne dà comunicazione

- all'Autorità Competente, come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
5. il Gestore deve garantire la separazione fisica del solfato d'ammonio "fuori specifica/non conforme", qualificato come rifiuto EER 161002, rispetto al solfato d'ammonio qualificato come "End of Waste". Le modalità di stoccaggio del suddetto rifiuto, in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art 185-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono quelle stabilite nel provvedimento di AIA di cui alla D.D. n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i.;
 6. le aree dedicate allo stoccaggio dell'EoW devono essere opportunamente identificate e impermeabilizzate al pari dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti, oltre che fisicamente ed idraulicamente separate dalle aree adibite rispettivamente al deposito degli altri prodotti dell'installazione e allo stoccaggio/deposito dei rifiuti;
 7. il prodotto EoW soluzione di solfato d'ammonio deve:
 - soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato I del Regolamento UE 2019/1009 per la pertinente categoria funzionale del prodotto PFC 1(C)(I)(b)(i);
 - soddisfare tutte le prescrizioni stabilite dal punto 1 al punto 10 dell'allegato II del Regolamento UE 2019/1009 per la categoria pertinente di materiali costituenti CMC15;
 - essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III del Regolamento UE 2019/1009;
 8. la durata di conservazione del prodotto EoW non deve superare i 36 mesi dalla data di produzione. Superata detta tempistica il prodotto EoW assumerà la qualifica di rifiuto e come tale deve essere gestito;
 9. il Gestore è tenuto a rispettare le indicazioni circa la conservazione dei campioni per la verifica di rispondenza ai requisiti EoW, contenute al punto 5.1.3.1 lettera f-ter) del Regolamento UE 2019/1009;
 10. il Gestore provvede, entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, alla trasmissione all'Autorità Competente ed ad ARPA Puglia – DAP Taranto del Piano di Campionamento redatto dal laboratorio indicato ai sensi della UNI 10802:2023;
 11. il Gestore è tenuto a riportare all'interno del Report Annuale gli indicatori di prestazione riferiti alla produzione annuale di "soluzione di solfato d'ammonio- EoW" e di "soluzione di solfato d'ammonio fuori specifica-Rifiuto";
 12. il Gestore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 188-bis comma 3-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di tracciamento dei rifiuti (RENTRI).

di stabilire che:

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n. 14 del 07/07/2015 e ulteriori aggiornamenti di cui al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determina Dirigenziale D.D. n. 14 del 07/07/2015.

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore **Progeva S.r.l.** infoprogeva@pec.it;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Generale, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, al Servizio VIA/VInCA della

Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Laterza al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia.

di attestare che:

- la documentazione è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Puglia, inserendo nel campo ricerca "IDAIA3509", al link:

http://www.sit.puglia.it/portal/rischio_industriale/Autorizzazione+Integrata+Ambientale/Procedimenti+AIA;

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale e n. 2 allegati:

Allegato 1: schemi e figure.

Allegato 2: parere favorevole ARPA Puglia DAP Taranto prot. n. 29341/2025 del 16/05/2025.

- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno a dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP nella terza sezione, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato 1 schemi e figure.pdf - e7bbb61b8d7446474c0ea9b7f5f73564ea5bdead6ea82d779a6adb5a89e82c3
Allegato 2 Parere definitivo ARPA Puglia DAP Taranto_prot.n._29341_16052025.pdf - 5661fe99eb4902577682e7c1b1067c7f1b4989c1ae43c5d5c8f5908357726feb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio ai procedimenti di AIA
Alessandro Cappucci

E.Q. Supporto specialistico procedure AIA – Coordinamento attuazione Piano Tutela
Ambientale e Supporto al Controllo di Gestione
Concita Cantale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA-RIR

ALLEGATO 1
Schemi e figure




Figura 1 Caratteristiche dimensionali serbatoi raccolta soluzione solfato d'ammonio



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA-RIR

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO GESTIONE EOW SOLFATO D'AMMONIO




Figura 2 Schema di gestione EoW solfato d'ammonio



ARPA PUGLIA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

CO.GE. = RAR_004 + EW_003 Tit. 2.1.3

Spett.le **Regione Puglia**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Progeva S.r.l.**
infoprogeva@pec.it

Oggetto: ID AIA 3509 - Progeva S.r.l., Installazione IPPC 5.3.b ubicata in Laterza (TA) in c.da Madonna delle Grazie-Caione alla S.C. 14. Comunicazione di modifica ex art. 29-nonies del TUA per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 14 del 07/07/2015 e ss.mm.ii. Nota Progeva prot. n. 71268/2025 – Parere ARPA.

Rif.: Nota Regione Puglia prot. n. 35644 del 22/01/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 4130 del 23/01/2024)
Parere ARPA Puglia prot. n. 9697 del 14/02/2024
Nota Progeva prot. n. 70039/2024/LM/cc del 28/02/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 13239 del 29/02/2024)
Nota ARPA Puglia prot. n. 23418 del 09/04/2024
Nota Regione Puglia prot. n. 190485 del 18/04/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 26224 del 18/04/2024)
Nota Progeva prot. n. 70460/2024/LM/cc del 28/06/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 52688 del 28/06/2024)
Parere Arpa Puglia prot. n. 63235 del 21/08/2024
Nota Regione Puglia prot. n. 464912 del 25/09/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 70169 del 26/09/2024)
Nota Progeva prot. n. 70988/2024/LM/cc del 03/10/2024 (acquisita ai prot. ARPA n. 72423 del 03/10/2024)
Nota Progeva prot. n. 71067/2024/LM/cc del 24/10/2024 (acquisita ai prot. ARPA n. 77544 del 24/10/2024)
Parere ARPA Puglia prot. n. 89137 del 06/12/2024
Nota Progeva prot. n. 71268/2025/LM/cc del 24/01/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 4183 del 27/01/2025)
Nota Regione Puglia prot. n. 204409 del 17/04/2025 (acquisita al prot. ARPA n. 23523 del 17/04/2025)

1

Ai fini del procedimento di modifica non sostanziale AIA in oggetto, si fornisce di seguito la valutazione della nota Progeva prot. n. 71268/2025 con cui la società PROGEVA ha trasmesso gli elaborati aggiornati al gennaio 2025 (Piano di Monitoraggio e Controllo-rev. 5, Relazione Generale-rev. 6 e Tavola T10-rev.1) in riscontro al parere aziendale n. 89137 del 06/12/2024.

Si rammenta che la modifica AIA in questione¹ consiste nel recupero, mediante **nuova operazione R5**, del rifiuto **EER 161002** "soluzioni acquose di scarto prodotte dall'impianto di trattamento aria" (acque provenienti dagli scrubbers) ai fini della produzione di "Solfato d'Ammonio" (in soluzione) End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii.. I criteri di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto ai quali il Proponente si è uniformato sono quelli dettati dal **Regolamento (UE) 2019/1009**² del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, con individuazione della Categoria Funzionale del Prodotto **PFC 1(C)(I)(b)(i)** "Concime

¹ Ritenuta non sostanziale ai fini VIA all'esito della verifica ex art. 6, comma 9, del TUA, come da D.D. Servizio regionale VIA e VInCA n. 44 del 05/02/2024.

² Cfr. Art.19 del Reg. UE 2019/1009: "...Il presente regolamento definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/Ce può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'Ue conforme. In tali casi l'operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione Ue di conformità ...".



inorganico liquido semplice a base di macroelementi" a partire dalla Categoria di Materiale Costituente **CMC 15** *"Materiali di elevata purezza recuperati"* ³.

Inoltre la Società, con propria nota prot. n. 71067/2024/LM/cc del 24/10/2024, ha precisato che: *"... è possibile stimare una produzione di soluzione di solfato di ammonio pari a circa 2 mc/settimana da ogni torre, con una stima di producibilità di EoW non conforme <1%. Considerando che nella configurazione a regime (DD 96/2022) ci saranno otto torri scrubber attive, si può stimare una produzione annuale di circa 830 mc/anno (circa 1000 t/anno) di soluzione (CMC 15)..."*

OSSERVAZIONI

➤ Elaborato R1 *"Relazione Generale"* - rev. 6 di gennaio 2025

In merito a detta revisione dell'elaborato R1 si evidenzia all'A.C. che rispetto alla precedente versione dell'elaborato (rev.5 ottobre 2024) risultano apportate integrazioni/sostituzioni/variazioni dei contenuti (alcune riportate in carattere rosso) non attinenti alla MNS de qua, senza peraltro specificare se esse derivano da altri procedimenti conclusi o in corso. In particolare si rappresenta quanto segue:

- il diagramma di flusso *"Configurazione DD 96/2022"* a pag. 7 di 174 del § **Premessa** riporta la produzione di EoW solfato d'ammonio che, tuttavia, non è ricompreso nella determina citata in quanto oggetto della presente modifica AIA. Per tale motivo si reputa che detto diagramma debba essere sostituito con quello corrispondente alla configurazione effettivamente approvata con D.D. 96/2022 e che il flow chart aggiornato con la produzione dell'EoW solfato d'ammonio nel II Stralcio funzionale debba essere opportunamente inserito alla fine del paragrafo, specificando sia nel titolo che nella trattazione in carattere rosso il riferimento all'istanza di modifica non sostanziale AIA presentata dal Gestore con nota prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023.
Identiche osservazioni valgono per i diagrammi del § 11.2, pagg. 94 e 95 di 174, dell'elaborato;
- analoga considerazione di cui al punto che precede vale per il § 11.1 *"Modifica sostanziale approvata con DD 96/2022"*, ove, nella tabella a pag. 77 di 174 *"tabella di sintesi della modifica approvata con D.D. 96/2022"*, alle attività R3-R12-R13 già assentite nella configurazione del II Stralcio Funzionale approvata con D.D. reg. n. 96/2022, è stata aggiunta in carattere rosso la nuova operazione R5 *"Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche"* riferita alla produzione del solfato d'ammonio End of Waste. Poiché la nuova operazione di recupero afferisce all'istanza di MNS di cui al presente procedimento, si reputa che debbano essere modificati sia il titolo del § 11.1 che la tabella a pag. 77 dell'elaborato, facendo correttamente riferimento all'istanza di modifica non sostanziale AIA presentata dal Gestore con nota prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023 (e riportando naturalmente anche tali modifiche in carattere rosso).
- sono state apportate modifiche (richiamando anche la D.D. 404/23), solo in parte evidenziate con carattere di colore diverso, al § 10.1 dell'elaborato (v. figura e relativa legenda alle pagg. 68 e 69 di 174). Le medesime modifiche risultano introdotte anche alla figura e relativa legenda di cui al § 17 della Relazione Generale-rev.6;
- Negli elenchi dei codici EER ritirabili a pag. 96 e 97 di 174, riferiti rispettivamente al II stralcio e allo stralcio intermedio è stato aggiunto ex novo il codice EER 190606, riportatolo in carattere rosso pur se non afferente alla presente MNS.
Si reputa inoltre che le tabelline in carattere nero presenti nel § 12.1 *"Rifiuti ritirabili"* alle pagg. 96 e 98 di 174 e riferite al rifiuto EER 161002 da recuperare in R5 per la produzione di EoW *Solfato d'ammonio* debbano essere riportate in carattere rosso, in quanto rappresentano l'oggetto del procedimento de quo, rinominandone opportunamente il campo "rifiuti gestibili" come *"rifiuti di produzione propria dell'impianto recuperabili nel medesimo"*;

³ Rif. Allegato II al Regolamento UE 2019/2009, paragrafo "CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati" da rifiuti generati comma 2-lett.b) *"... da un processo di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volto a rimuovere i nutrienti dagli off-gas derivati da uno o più dei materiali in entrata e delle strutture seguenti: ... omissis ... iii) rifiuti organici ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/Ce, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte ... omissis ..."*.



- per i flow chart riportati nel § 12.2 “Fasi del processo (linea 2) (DD 52/2023 e DD 96/2022)” alle pagg. 101 e 102 di 174 intitolati rispettivamente “Schema a blocchi fasi operative del processo produttivo Linea 2 DD 52/2023” e “Schema a blocchi fasi operative del processo produttivo Linea 2 DD 96/2022” si ritiene debba essere specificato che trattasi della versione aggiornata (ed appositamente evidenziata in carattere rosso), con la modifica non sostanziale di cui all’istanza Progeva prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023 concernente la produzione di solfato d’ammonio EoW;
- il “Bilancio di massa indicativo della fase di digestione e miscelazione stralcio intermedio” riportato nel § 12.2.3 “Fase 3.2s e 3.2 - Digestione anaerobica” alle pagg. 116 e 130 di 174 è stato modificato aggiungendo, in corrispondenza della voce “Altri a compost”, la dicitura in carattere rosso “da Linea 1 compreso sovv. ricircolo”, senza che sia stata motivata tale integrazione;
- con riferimento al § 13.6 “Rifiuto cessato solfato d’ammonio”, si dà atto che, come richiesto nel parere ARPA prot. n. 89137/24, sono state corrette nella Tab. 1 “CMC 15” le unità di misura dei parametri “purezza” e “IPA”, allineandole a quelle indicato nell’Allegato II del Regolamento UE 2019/1009.

Si osserva al contempo che sempre nel citato § 13.6 della Relazione Generale - rev.6, rispetto a quanto riportato nella precedente versione (rev. 5) dell’elaborato R1, il Gestore ha modificato le previsioni inerenti:

- a) alla **modalità di raccolta del solfato d’ammonio allo stato liquido**. In particolare l’indicazione iniziale di utilizzare all’uopo cisternette da 1 m³ sistemate in prossimità della torre di lavaggio⁴, è stata sostituita dalla previsione di impiego di coppie di serbatoi a doppia camera con capacità unitaria di 16 m³ (quindi 32 m³ per ogni biofiltro) allocati presso ogni area individuata con 17 (cerchiato) - Acque di processo EER 161002 limitrofe a ciascun biofiltro presente in impianto⁵; contestualmente è stato allineato alla nuova modalità di stoccaggio dello (NH₄)₂SO₄ anche lo “Schema esemplificativo gestione EoW solfato d’ammonio” riportato a pag. 156 di 174.

Tuttavia nel precedente parere prot. n. 89137/24 questa Agenzia aveva anche sottolineato che:

- per lo stoccaggio della soluzione di solfato d’ammonio “fuori specifica/non conforme” (la cui produzione è stimata dal Gestore nella misura dell’1%), attesa la sua qualifica di rifiuto (per il quale il proponente ha indicato la gestione in regime di deposito temporaneo, le modalità di etichettatura e il codice EER 161002), dovesse essere garantita la separazione fisica rispetto allo stoccaggio del (NH₄)₂SO₄ qualificato End of Waste. Poiché tale aspetto non è stato esplicitato nell’elaborato R1-rev.6, **si chiede all’A.C.** di inserire nel provvedimento da rilasciarsi apposita prescrizione, confermando contestualmente l’applicazione a tale rifiuto di quanto previsto dal § 3.1.3 “Aree di stoccaggio” del PMC.
- le aree dedicate allo stoccaggio degli EoW devono essere opportunamente identificate (cfr. Planimetria T10), impermeabilizzate al pari dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti, oltre che fisicamente ed idraulicamente e dalle aree adibite rispettivamente al deposito degli altri prodotti dell’installazione e allo stoccaggio/deposito dei rifiuti. Tuttavia, non risultando esplicitate in forma completa nella documentazione progettuale tali indicazioni (a mero titolo di esempio sia nell’elaborato R1-rev.6 che nella planimetria T10 “Area deposito materie prime e rifiuti”-rev.1 del gennaio 2025 si fa riferimento ad aree “pavimentate” piuttosto che “impermeabilizzate”, **si invita**

⁴ Al pag. 158 di 174 dell’elaborato R1-rev.5 era indicato: “... Le cisternette, in attesa del controllo analitico, verranno posizionate nelle apposite aree pavimentate individuate con il n.18 (cerchiato) nella planimetria T10 – MNS EoW ... omissis ... Nelle aree 17-18 (cerchiato), pertanto, verranno sistemate e fisicamente delimitate 32 cisternette utili a raccogliere la produzione di soluzione di solfato d’ammonio per un periodo di 1 mese circa ... omissis ... A seguito di verifica le cisternette verranno trasferite sotto tettoia presso il capannone confezionamento fertilizzanti (area 18 - quadrato) per essere avviate alla commercializzazione ...”.

⁵ Nel § 13.6.1 “Modalità di produzione e gestione del solfato d’ammonio”, alle pagg. 154 e 155 di 174 dell’elaborato R1-rev.6, si legge: I serbatoi, in attesa del controllo analitico, saranno posizionati nelle apposite aree pavimentate individuate con il n.17 (cerchiato) nella planimetria T10 – MNS EoW ... omissis ... I serbatoi in LLDPE avranno le seguenti caratteristiche dimensionali ... omissis ... **Ogni lotto di produzione avrà una dimensione di 64 mc a prescindere dalla durata temporale di formazione, garantendo una numerosità minima di 4 all’anno ... omissis ...** Il campionamento avverrà al riempimento dei serbatoi secondo la metodica 10802:2023, che verrà dettagliata dal laboratorio incaricato ... omissis ... Ad esito positivo delle analisi, il rifiuto cessato, pronto per la vendita, verrà trasferito in cisternette IBC da 1000 litri depositate sul piazzale prodotti finiti (15 quadrato), su un’area di circa 600 mq (18 cerchio). Data la rete di convogliamento esistente eventuali sversamenti verranno convogliati verso il sistema di depurazione ...”.



l'A.C. ad inserire idonea prescrizione nell'autorizzazione da rilasciarsi a conclusione del procedimento de quo;

- b) alla **frequenza e modalità dei controlli sul rifiuto EER 161002 "soluzioni acquose di scarto prodotte dall'impianto di trattamento aria" trattato**. Nel dettaglio, la previsione iniziale (*"Considerato che i rifiuti trattati sono sempre i medesimi e che il processo produttivo non subisce modifiche, il controllo avverrà con cadenza annuale e, in caso alcuni dei parametri non siano rilevati neanche in tracce, gli stessi verranno esclusi nel controllo successivo, come previsto dal p.to 6 Allegato II Categoria di materiale costituente CMC 15. Il PMC verrà aggiornato di conseguenza...omissis..."*) è stata sostituita dalla seguente: *"... Considerato che i rifiuti trattati sono sempre i medesimi e che il processo produttivo non subisce modifiche, il controllo avverrà con cadenza variabile ma almeno ogni 4 volte l'anno (in funzione del livello di riempimento dei serbatoi a doppia camera da 32 mc per ogni biofiltro che, una volta pieni, definiscono la formazione del lotto produttivo), in caso alcuni dei parametri non siano rilevati neanche in tracce, gli stessi verranno esclusi nel controllo successivo, come previsto dal p.to 6 Allegato II Categoria di materiale costituente CMC 15. Il PMC verrà aggiornato di conseguenza ..."*.

A tale ultimo proposito si evidenzia che non è stata recepita l'indicazione del parere ARPA prot. n. 89137/24 circa la possibilità, prevista dal punto n. 6 dell'Allegato II al Regolamento UE per il CMC 15, di escludere unicamente le verifiche analitiche dei parametri di cui ai punti 4 e 5 dell'Allegato II medesimo (ossia IPA PCDD e PCDF, Cr Totale e TI), permanendo la presunzione dell'assenza nella responsabilità del fabbricante. Conseguentemente **si chiede all'A.C.** di inserire nel provvedimento di modifica AIA da rilasciarsi apposita prescrizione che richiami per il solfato di ammonio EoW il rispetto pedissequo del punto 6 dell'Allegato II al Regolamento UE 2029/1009 e smi che recita: *"... Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui ai punti 4 e 5 (ad esempio l'assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'Ue, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante..."*.

Risulta altresì essere stata disattesa dal Gestore l'ulteriore richiesta formulata nel parere ARPA prot. n. 89137/24 di definire il piano di campionamento ai sensi della UNI 10802:2023, al fine di garantire la rappresentatività del campione di EoW solfato d'ammonio rispetto al lotto di produzione; nel merito, a pag. 155 dell'elaborato R1-rev.6, è infatti riportato che *"Il campionamento avverrà al riempimento dei serbatoi secondo la metodica 10802:2023, che verrà dettagliata dal laboratorio incaricato"*. Per la valutazione di tale aspetto si rimanda a quanto indicato sul § 3.1.10.2 dell'elaborato PMC-rev.5 di gennaio 2025 nel prosieguo del presente parere.

- rispetto alla previsione riportata a pag. 155 di 174 che recita *"...Il solfato d'ammonio potrà essere conservato in impianto per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di produzione..."*, nel proprio parere prot. n. 89137/24 questa Agenzia non aveva ravvisato obiezioni, a patto che tale tempistica fosse compatibile con i tempi di conservazione standard applicabili ai prodotti. Considerato che nell'elaborato R1-rev.6 non v'è alcun riferimento ai tempi standard di conservazione applicabili a detto prodotto, **si invita l'A.C.** a recepire in forma completa quanto indicato dall'ARPA in termini di prescrizione del provvedimento di MNS da rilasciarsi, specificando altresì che, superata detta tempistica, il materiale assume la qualifica di rifiuto e come tale dovrà essere gestito;
- Nel § 16.2 *"Rifiuti non prodotti dall'attività di trattamento dei rifiuti"* alla tabella *"Rifiuti non derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata"* è stata aggiunto ex novo l'EER 190802 *"Sabbie da dissabbiatura"*;
- Nel § 17.1.2 *"Acque meteoriche ricadenti sulla viabilità"* è stata inserita in carattere nero a pag. 171 di 174 e senza illustrarne il motivo, la nuova figura 42 *"Schema dell'impianto trattamento acque meteoriche da viabilità (cfr T16)"* in sostituzione della figura 43 *"Schema in sezione dell'impianto trattamento acque meteoriche da viabilità"* contenuta nella precedente versione (rev.5) dell'elaborato;
- Nel § 17.1.3 *"Acque meteoriche ricadenti sui piazzali"* la dicitura iniziale *"... Tutte le acque meteoriche ricadenti sui piazzali di lavorazione vengono sottoposte a grigliatura (I*3a)..."* è stata modificata, senza indicarne il motivo e/o l'origine, come segue: *"... Tutte le acque meteoriche ricadenti sui piazzali di lavorazione, sul biofiltro e dalle condense, vengono sottoposte a grigliatura (I*3a) ..."*.



- Il § 17.3 “Acque reflue civili”, che nella precedente versione (rev.5) dell’elaborato riportava “... Le acque reflue civili vengono gestite mediante fossa Imhoff (Q) della capacità di 60mc ...”, è stato modificato, senza indicarne il motivo e/o l’origine, come segue: “... Le acque reflue civili vengono gestite mediante fossa Imhoff (Q) posta in prossimità della nuova palazzina uffici (7 in T10 in aggiunta della fossa Imhoff 7 in T9) della capacità di 21A.E con vasca di raccolta a tenuta del chiarificato da 48mc ...”.
Sempre in relazione al § 17.3, anche il diagramma intitolato “Gestione flussi idrici configurazione PAUR DD 96/2022 e DD 404/2023” presente nella rev.5 dell’elaborato R1 è stato sostituito, senza evidenziarlo in carattere di diverso colore, con il nuovo “Flowchart gestione progetto approvato in configurazione DD 96/2022 e nella configurazione DD 52/2023” contenente differenti previsioni.

➤ **Elaborato “Piano di Monitoraggio e Controllo” - rev. 5 di gennaio 2025**

Si rappresenta in primis che nella *Premessa* dell’elaborato non risulta specificato:

- che il suo aggiornamento è riconducibile alla necessità di adeguarne i contenuti rispetto all’istanza di modifica non sostanziale AIA, presentata dalla Progeva con nota prot. n. 69614/2023/MM/ed del 03/11/2023, per il rilascio dell’autorizzazione della nuova operazione di recupero R5 finalizzata alla produzione di solfato di ammonio EoW;
- da quale versione approvata di Piano di Monitoraggio e Controllo (e da quale determina autorizzativa) discendano le parti in carattere nero, considerato che a pag. 5 di 76 è indicato unicamente “... Il presente documento, rappresenta il PMeC di tre distinte configurazioni impiantistiche: PMeC I° Stralcio funzionale; PMeC II° Stralcio funzionale approvato con DD 96/2022 (ed in configurazione stralcio intermedio approvato con DD 52/2023)...”. In particolare la necessità di tale chiarimento discende dal fatto che l’ultimo titolo autorizzativo conseguito dall’installazione è rappresentato dal PAUR D.D. n. 404 del 10/10/2023 a cui è annessa quale parte integrante la D.D. n. 292 del 25/07/2023 di Modifica Sostanziale AIA che, ai paragrafi 4 e 12 del pertinente Documento Tecnico, richiama il “PMC IDVIA 707 - Rev.3 di giugno 2023”. Quest’ultimo PMC risulta approvato con parere ARPA prot. n. 54461 del 03/08/2023 subordinatamente al di alcune modifiche richieste, motivo per cui la Progeva ha trasmesso con nota prot. n. 9502/2023/LM/ed del 29/09/2023 l’elaborato “PMC IDVIA 707 - Rev.4 datato 28/09/2023” che, ad oggi, non risulta approvato dall’Agenzia.

5

Si fa notare altresì che all’elaborato sono state apportate integrazioni/variazioni che, pur se evidenziate in carattere rosso, **non appaiono riconducibili alla MNS AIA oggetto del procedimento de quo, né risulta indicato da quale procedimento (concluso e/o in corso) derivino**. Nello specifico si rileva che:

- al § 3.1.1 “Rifiuti” la tabella “3 Tab. CER-IISF – Elenco CER ritirabili Il Stralcio Funzionale” a pag. 12 di 76 del “Rifiuti” e la tabella “5. Tab. CER Int. – Elenco CER ritirabili Il Stralcio Funzionale Intermedio” a pag. 14 di 76 sono state integrate aggiungendo il codice EER 190606;
- al § 3.1.2 “Rifiuti prodotti” nella tabella a pag. 18 “7 Tab. C- 14 (modello APAT) - Gestione e controlli analitici sui rifiuti prodotti” è stato aggiunto in carattere rosso il rifiuto EER 190802;
- Al § 3.1.8 “Scarichi idrici” risultano essere stati aggiunti richiami alla DD 404/2023 sia nella trattazione a pag. 36 (in carattere nero), sia nella figura a pag. 37 (in carattere nero) e nella relativa legenda a pag. 38 (in carattere rosso), sia nel flowchart a pag.40 (in carattere nero);
- Al § 3.1.8.1 “Configurazione PAUR DD 96/2022 e Stralcio intermedio DD 52/2023” risultano aggiunte (in carattere rosso) alcune voci nella legenda a pag. 42;
- Nel § 3.1.10.1 “Fertilizzanti” a pag. 57 di 76 è stata aggiunta (in carattere rosso) la dicitura “...I campioni prelevati annualmente sul PFC3 prodotto, saranno almeno quelli previsti dalla Lett.f) p.to 5.1.3.1 della Parte II All. IV del Reg. 2019/1009Ue ovvero ...”, seguita da pertinente tabella (in carattere nero).

Relativamente ai paragrafi del PMC-rev.5 di gennaio 2025 **effettivamente pertinenti alla MNS in questione e come tali uniche valutati/valutabili dalla scrivente Agenzia** si osserva che:

- il § 3.1.2 “Rifiuti prodotti” [ivi compresa la tabella “7 Tab. C- 14 (modello APAT) - Gestione e controlli analitici sui rifiuti prodotti”] non contiene alcun riferimento al rifiuto “solfato d’ammonio fuori specifica” (ossia il



prodotto non conforme ai requisiti del EoW disciplinato dal Regolamento UE 2019/1009). Pertanto **si chiede all'A.C.** di riportare tale previsione nel provvedimento da rilasciarsi all'esito del presente procedimento;

- circa il **§ 3.1.10.2 "Solfato d'Ammonio"** si dà atto che, come richiesto nel parere agenziale n 89137/24, esso è stato integrato una bozza dei contenuti della Dichiarazione di Conformità EoW, rispetto alla quale il Gestore ha precisato che essa *"dovrà essere comunque approvata, ed eventualmente rivista in funzione delle osservazioni dell'Organismo Notificato individuato per valutare la conformità del fertilizzanti prodotti o commercializzati nell'Unione Europea rispetto al Regolamento UE 1009/2019"*. Tuttavia:
 - non è presente alcuna previsione circa la conservazione dei campioni di soluzione di solfato d'ammonio prelevati per la verifica di rispondenza ai requisiti EoW, che dovrà essere conseguentemente integrata nel PMC; l'Allegato II al Regolamento UE 2019/1009 al par. *Modulo D1 – Garanzia di qualità del processo di produzione*, punto 5.1.3.1 lett. f-ter) recita: *"...Per i materiali appartenenti alle Cmc 12, 13, 14 e 15, a ciascun lotto o porzione di produzione è assegnato un codice unico ai fini della gestione della qualità. Almeno un campione ogni 3 000 tonnellate di tali materiali o un campione ogni due mesi, a seconda della situazione che si verifica prima, è immagazzinato in buone condizioni per un periodo di almeno due anni...."*);
 - come già osservato a proposito del § 13.6 dell'elaborato R1-rev.6 nel presente parere, risulta essere stata disattesa dal Gestore la richiesta formulata nel parere ARPA prot. n. 89137/24 di definire il Piano di campionamento ai sensi della UNI 10802:2023, al fine di garantire la rappresentatività del campione di EoW solfato d'ammonio rispetto al lotto di produzione; infatti, a pag. 59 di 76 del PMC-rev.5, risulta riportato unicamente che *"Il campionamento avverrà al riempimento dei serbatoi secondo la metodica 10802:2023, che verrà dettagliata dal laboratorio incaricato"*. **Si chiede all'A.C.** di stabilire nel provvedimento da rilasciarsi una tempistica per trasmettere anche a questa Agenzia il Piano di campionamento redatto dal laboratorio incaricato;
 - non è stata recepita l'indicazione del parere ARPA prot. n. 89137/24 circa la possibilità, prevista dal punto n. 6 dell'Allegato II al Regolamento UE per il CMC 15, di escludere unicamente le verifiche analitiche dei parametri di cui ai punti 4 e 5 dell'Allegato II medesimo (ossia IPA PCDD e PCDF, Cr Totale e TI), permanendo la presunzione dell'assenza nella responsabilità del fabbricante. Nel merito, **si rimanda alla richiesta già avanzata all'A.C.** nel presente parere (v. punto b delle osservazioni sul § 13.6 dell'elaborato R1-rev.6) di inserire specifica prescrizione nel provvedimento di modifica AIA da rilasciarsi.

6

Si chiede altresì all'A.C. di inserire nel provvedimento autorizzativo della modifica non sostanziale in questione apposite prescrizioni inerenti:

- al popolamento nel Report annuale del Gestore di nuovi Indicatori di prestazione riferiti alla produzione annuale rispettivamente di *"soluzione di solfato d'ammonio-EoW"* e di *"soluzione di solfato d'ammonio fuori specifica – RIFIUTO"*;
- al rispetto degli adempimenti discendenti dall'intervenuta normativa RENTRI (*Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti*)⁶, previo accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'installazione.

➤ **Elaborato "Tavola T10" - rev.1 di gennaio 2025**

Si dà atto che il Gestore ha provveduto, come richiesto come richiesto nel parere agenziale prot. n. 89137/24, ad allineare negli elaborati R1-rev.6 e "Tavola T10"- rev.1 le previsioni sulle aree di allocazione della soluzione di solfato d'ammonio EER 161002 (acque provenienti dagli scrubbers) in attesa di controllo analitico e di deposito della medesima soluzione risultata conforme ai requisiti EoW.

In particolare nella planimetria T10-rev.1 sono raffigurate:

- **n. 3 aree individuate con 17 (cerchiato)** - *Acque di processo EER 161002*, di cui la prima adiacente al Biofiltro EC1 (area 11-quadrato), la seconda adiacente al Biofiltro EC2 (area 40 – quadrato) e la terza adiacente all'Impianto di Upgrading biogas (area 42- quadrato). Poiché con il codice EER 161002 sono

⁶ DM n. 29/2023 e ss.mm.ii. che introduce, tra le altre cose, i nuovi modelli di registro di carico/scarico e formulario di trasporto dei rifiuti che, salvo eccezioni, tutti i soggetti obbligati alla tracciabilità dei rifiuti (elettronica o meno) devono obbligatoriamente utilizzare



individuati diverse tipologie di rifiuti prodotti dall'installazione (tra cui anche le *"soluzioni acquose di scarto prodotte dall'impianto di trattamento aria"*), si ritiene che - al fine di evitare equivoci interpretativi - il Gestore debba riportare per ogni area 17 (cerchiato) raffigurata in planimetria la descrizione dello specifico rifiuto allocato nei rispettivi serbatoi;

- **n. 1 area identificata in legenda con 18 (cerchiato)** – *EoW Solfato d'ammonio*, posta in adiacenza all'area 15 (quadrato) – *Deposito prodotto finito (confezionato)*, ove, secondo quanto indicato al § 13.6.1 dell'elaborato R1-rev.6, ad esito positivo delle relative analisi viene trasferito in cisternette IBC da 1.000 litri il rifiuto cessato (solfato d'ammonio qualificato End of Waste) pronto per la vendita.

In conclusione, ferme restando le osservazioni sottoposte all'attenzione dell'A.C. sugli elaborati R1 rev. 6 e Tavola 10 rev.1, si approva il § 3.1.10.2 *"Solfato d'Ammonio"* del PMC rev.5 gennaio 2025, ritenendo che la versione completa del PMC debba essere valutata nel procedimento di riesame AIA in corso.

Distinti saluti.

Il Dirigente U.O.S. PAI-TA
(Ing. Mario Manna)

Il Direttore del DAP e
del Servizio Territoriale di Taranto
(Dott. Vittorio Esposito)

Il GdL

Dipartimento di Taranto – U.O.C. Servizio Territoriale: Dott.ssa Adele Dell'Erba e Dott.ssa Adriana Primicino

7